



COMUNE DI
ZENEVREDO

ORDINANZA N. 4/2019

**PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ
DISPOSIZIONI RELATIVE AL POSSESSO E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE**

IL SINDACO

Premesso:

- che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- che chiunque a qualsiasi titolo accetti di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

Verificato che esiste un effettivo disagio dei cittadini determinato dalla presenza di cani non adeguatamente custoditi nei luoghi pubblici e di uso pubblico, tra cui il parco giochi e gli impianti sportivi comunali, che, se non accompagnata da un comportamento responsabile dei loro conduttori può pregiudicare la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che degli stessi animali;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute a questo Ente, in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per il gioco dei bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini e i cani detenuti da parte di questi;

Ritenuto quindi, per il decoro, l'igiene pubblica, nonché la pubblica incolumità, di predisporre una specifica regolamentazione sull'utilizzo di tali aree pubbliche, al fine di garantire la salute dei cittadini, in particolare di quelli più piccoli, emanando un provvedimento con specifiche disposizioni sulla gestione degli animali domestici e d'affezione, in particolare cani, a qualsiasi titolo detenuti presenti sul territorio comunale, che fornisca soluzioni concrete ai numerosi problemi segnalati;

Visti:

- l'art. 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 recante il Regolamento di Polizia Veterinaria;
- la Legge regionale n. 30 dell'8 settembre 1987 "Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica";
- la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" che attribuisce ai Comuni compiti in materia;
- la circolare della D.G. della Sanità n. 56/2002;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 9 settembre 2003 "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi";
- la Legge 20 luglio 2004, n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani";
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 5 luglio 2005 "Divieto dell'uso di collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani";



COMUNE DI

ZENEVREDO

- l'ordinanza del Ministero della Salute del 3 ottobre 2005 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani";
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani";
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 (G.U. Serie generale n. 68 del 23 marzo 2009) in forza della quale, all'art. 2 comma 4 "E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse";
- l'ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dalle aggressioni dei cani emessa dal Ministero della Salute il 6 agosto 2013 (pubblicata in G.U. il 6 settembre 2013), la cd. Ordinanza Martini;
- il Regolamento Regionale Lombardia 13 aprile 2017, n. 2 "Regolamento di attuazione delle disposizioni dei cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- l'art. 2052 del Codice Civile;
- gli artt. 672, 727 del Codice Penale;
- gli artt. 7, 7 bis e 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso e fatti salvi i diritti di terzi,

ORDINA

A tutti i proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:

1. **custodire in maniera adeguata** i cani posti a difesa delle case e delle proprietà in modo che non possano arrecare danno o disturbo alla cittadinanza, aggredire i passanti o rappresentare un pericolo per gli utenti della strada;
2. condurre il proprio cane nelle **aree urbane** e nei **luoghi aperti al pubblico** utilizzando **sempre un guinzaglio di lunghezza massima pari a 1,5 metri**;
3. **portare con sé una museruola**, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di pericolo sull'incolumità di persone o animali oppure dietro richiesta delle autorità competenti;
4. utilizzare la **museruola e il guinzaglio** per i cani condotti nei **locali pubblici e aperti al pubblico**;
5. disporre **della strumentazione idonea alla raccolta delle deiezioni del cane**, e provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi negli appositi contenitori, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico;
6. vietare per motivi di incolumità ed igiene pubblica l'accesso dei cani all'interno del campo polivalente e di tutta l'area verde attrezzata con i giochi per i bambini presso il centro sportivo comunale sito in via Roma snc;

DISPONE CHE

- le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti e per i cani appartenenti alle forze di Polizia;
- è fatto obbligo ai responsabili degli uffici e dei locali pubblici e aperti al pubblico di fare osservare la presente ordinanza;
- fatte salve le norme e sanzioni penali previste dalla Legge e le sanzioni amministrative previste, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applica la sanzione da € 25,00 ad € 500,00 secondo quanto disposto dall'articolo 7 bis, c. 1 bis del Testo unico degli enti locali (TUEL - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);



COMUNE DI
ZENEVREDO

- in caso di recidiva, da parte dello stesso trasgressore, o quando si ravvisino situazioni pericolose, potrà essere disposto, su proposta dell'amministrazione comunale o da altre Forze dell'Ordine, un accertamento sulla capacità di conduzione del cane a cura del Servizio Veterinario dell'ATS competente sul territorio del Comune di Zenevredo;
- il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione sul sito web del Comune e all'albo pretorio online;
- la presente ordinanza venga trasmessa:
 - all'ATS di Pavia;
 - al Comando Stazione dei Carabinieri di Montù Beccaria.

AVVERTE

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di MILANO entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

La presente annulla e sostituisce il proprio precedente provvedimento n°2 del 15.05.2019 ai sensi dell'art 21 nonies della legge 07 agosto 1990 n° 241

Zenevredo, 07 giugno 2019

IL SINDACO

